

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Camillo Mancini?

**MANCINI CAMILLO.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

#### Art. 7.

Alle spese d'impianto dell'Istituto, di cui all'articolo precedente, che non potranno eccedere lire duecentomila (lire 200,000) si provvederà:

a) per metà mediante mutuo di favore da concedersi al Consorzio dal Ministero di agricoltura, coi fondi e colle norme stabilite dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi per l'Agro romano;

b) per l'altra metà mediante contributo dello Stato, in ragione di tre quinti da prelevarsi dai fondi della Cassa di colonizzazione dell'Agro romano di cui all'articolo 11 della presente legge, e il concorso degli altri enti consorziati in ragione di un quinto a carico della provincia e di un quinto a carico del comune.

Alla totalità delle spese dell'annuale funzionamento dell'Istituto anzidetto, che non potrà eccedere lire 60 mila, contribuiranno lo Stato e gli altri enti consorziati nella misura indicata al precedente comma b.

(È approvato).

#### Art. 8.

Tra gli atti, ai quali per l'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sono applicabili, per le tasse di registro e ipotecarie, le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3), sono comprese anche le cessioni dell'utile dominio, fatte a scopo di bonificazione agrario.

**VENZI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VENZI, relatore.** Manifesto un desiderio espressomi da alcuni colleghi.

Con questo articolo si estendono le agevolazioni di carattere fiscale concesse dall'articolo 24 del testo unico del 1905, anche alle cessioni dell'utile dominio fatte a scopo di bonificazione agrario.

Ora si dice: perchè non si devono estendere queste agevolazioni anche alle alienazioni di proprietà dei fondi, che siano fatte a scopo di bonificazione agrario?

A questo proposito debbo osservare che ben s'intende lo scopo dell'articolo 24 del

testo unico; esso contempla tutti gli atti che contengono insito in loro stessi il carattere della bonificazione, e perciò parla di atti di enfiteusi, di contratti di affitto per migliorie, di permutate di beni limitrofi fatte a se po di miglioramento.

È evidente che gli atti di alienazione non possono essere compresi fra questi atti, perchè gli atti di alienazione non sono fatti a scopo di bonificazione: chi aliena un fondo, lo fa per ricavarne il prezzo, e spogliandosi della proprietà del fondo non può aver alcun interesse al suo miglioramento.

Però è da osservare che questo principio è già ferito dalla disposizione del progetto che estende l'agevolazione fiscale alla cessione dell'utile dominio; giacchè con ciò si ammette che l'agevolazione fiscale possa essere accordata anche quando si compia un atto diretto allo scopo di ricavare un vantaggio immediato dal fondo; infatti, se la costituzione dell'enfiteusi contiene in se stessa lo scopo del miglioramento del fondo, la cessione dell'utile dominio non è in sostanza che una vendita.

E allora non v'ha motivo di fermarsi qui e di non estendere il beneficio a tutte quante le alienazioni.

Ma v'è anche un motivo positivo per farlo: siccome nel sistema della legge vigente il bonificazione è obbligatorio per tutta una zona di terreno, è evidente che dal punto di vista dell'interesse pubblico è perfettamente indifferente che il terreno stia nelle mani di una piuttosto che di un'altra persona.

Ma una volta che col sistema adottato dal progetto, il bonificazione si fa, dirò così, per ordine sparso, è evidente che agevolare le alienazioni significherà agevolare anche il bonificazione, poichè il nuovo proprietario, più fornito di capitali, di energia ed entusiasmo, che l'antico, più facilmente darà opera ai miglioramenti.

Per questo la Commissione non sarebbe aliena, se l'onorevole ministro delle finanze consentisse, che si modificasse l'articolo in questo senso, che tra gli atti ai quali per l'articolo 24 del testo unico sono date le agevolazioni fiscali, siano compresi anche gli atti di alienazione immobiliare in cui lo acquirente assuma l'obbligo di compiere il bonificazione agrario.

È necessario che l'assunzione dell'obbligo di fare il bonificazione sia inserita in modo esplicito nell'atto di acquisto, appunto perchè l'alienazione del fondo non contiene in se stessa, per proprio natura, lo scopo